

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della proposta contrattuale è la somministrazione di energia elettrica e di servizi associati da parte di +ENERGIA S.p.A. al cliente presso il/i punto/i di prelievo specificato/i nella proposta. L'oggetto del Contratto include anche, in quanto strettamente connesse alla somministrazione, la stipula e la gestione dei contratti di trasporto e di dispacciamento, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e come meglio specificato al successivo art. 3. La disciplina contrattuale è costituita dalla proposta, contenente tra l'altro le condizioni economiche e dalle presenti condizioni generali di Contratto. In caso di contrasto tra i contenuti dei differenti documenti, le disposizioni della proposta prevarranno su quelle delle condizioni generali del contratto. L'energia fornita ai sensi del Contratto dovrà essere utilizzata dal CLIENTE in via esclusiva per soddisfare i fabbisogni dei siti, conformemente a quanto dichiarato nella proposta e non potrà essere utilizzata presso località diverse dai siti stessi, né potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma a terzi. Il CLIENTE attesta la veridicità ed esattezza dei dati forniti a +ENERGIA S.p.A. e dichiara di essere libero da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di +ENERGIA S.p.A. Il contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale, o scritto eventualmente in essere tra le parti.

2. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE

+ENERGIA S.p.A. si approvvigiona di energia di produzione nazionale, di energia di importazione e di energia "CIP 6" (di cui al D.M. 21.11.2000 – GU n. 280 del 30.11.2000) per praticare condizioni di vantaggio ai propri clienti. Il CLIENTE dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, cali di tensione, micro interruzioni, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, tensione, frequenza, manutenzione della rete, etc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il CLIENTE e il Distributore locale e/o Terna Spa, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo art. 3. Il CLIENTE dichiara e riconosce incondizionatamente che in nessun caso +ENERGIA S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei siti alla rete elettrica, non esercitando +ENERGIA S.p.A. stessa attività di trasporto o dispacciamento. Il CLIENTE, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore, oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non legittimeranno in nessun caso il CLIENTE a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di +ENERGIA S.p.A. e/o il diritto di risolvere il Contratto e/o la riduzione dei corrispettivi dovuti a +ENERGIA S.p.A.

3. MANDATI PER TRASPORTO, DISPACCIAMENTO E SERVIZI ACCESSORI

Con riferimento ai siti, il CLIENTE conferisce con il Contratto a +ENERGIA S.p.A., o a società da essa a ciò demandata, mandato senza rappresentanza esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, con Terna S.p.A., il contratto per il servizio di dispacciamento e, con il Distributore locale, il contratto per il servizio di trasporto (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo), nonché quello per la gestione della connessione dei siti (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, etc.); contestualmente il CLIENTE conferisce a +ENERGIA S.p.A. anche mandato con rappresentanza alla accettazione delle condizioni tecniche allegare al suddetto contratto di trasporto (ovvero alla sottoscrizione del contratto per il servizio di connessione), nonché a comunicare il recesso del contratto di somministrazione in essere con il precedente fornitore. I sopradescritti mandati resteranno in essere per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da +ENERGIA S.p.A. verranno riaddebitati al CLIENTE in sede di fatturazione così come sostenuti da +ENERGIA S.p.A. stessa, maggiorati delle spese di gestione interna pari a € 5,00 per subentri e voltore e € 10,00 per aumento di potenza.

4. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

+ENERGIA S.p.A. effettuerà con frequenza mensile la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica, sulla base dei dati di consumo, la cui rilevazione e comunicazione a +ENERGIA S.p.A. anche per il tramite del proprio fornitore, è di competenza del Distributore locale; l'eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata da +ENERGIA S.p.A. al CLIENTE, anche tramite nota in fattura. In assenza di comunicazione dei dati di consumo, +ENERGIA S.p.A. effettuerà la fatturazione a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti da +ENERGIA S.p.A. più idonei (quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo e vincolante: autolettura del CLIENTE, consumi storici o stimati desumibili dalla fattura del precedente fornitore consegnata dal CLIENTE, dati indicati dal CLIENTE nella proposta). Il CLIENTE effettuerà il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura, che non potrà comunque essere inferiore a 5 (cinque) giorni dalla data di emissione della fattura stessa. A nessun titolo potrà essere sospeso il pagamento. Il pagamento verrà effettuato mediante rimessa interbancaria diretta (RID), salvo quanto di volta in volta specificato nelle condizioni economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da +ENERGIA S.p.A. al CLIENTE, anche tramite nota in fattura. La mancata attivazione, o l'eventuale disattivazione della rimessa interbancaria diretta (RID) darà titolo a +ENERGIA S.p.A. di non attivare la somministrazione, ovvero di praticare maggiorazioni e/o di richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero pari ad una mensilità di prelievo di energia elettrica, salvo quanto previsto dal successivo art. 9. +ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di attivare il servizio di fatturazione elettronica, ovvero di rendere disponibili le fatture in formato elettronico non modificabile e con accesso riservato; in tal caso, l'ultimo invio postale sarà adeguatamente segnalato al CLIENTE, anche

tramite nota in fattura, mentre successivamente l'avvenuta pubblicazione delle fatture verrà di volta in volta tempestivamente segnalata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal CLIENTE, salvo il diritto del CLIENTE stesso di richiedere comunque la fatturazione in formato cartaceo. In ogni caso +ENERGIA S.p.A. addebiterà al CLIENTE le spese amministrative di produzione e di invio delle fatture in formato cartaceo. +ENERGIA S.p.A. si riserva inoltre di non emettere fattura per importi inferiori o uguali a 30 (trenta) euro, al netto delle imposte e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva. Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione di energia elettrica, alle eventuali maggiori spese di esazione, o agli interessi moratori non potrà essere differito, o ridotto da parte del CLIENTE, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a +ENERGIA S.p.A. potranno essere compensate con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti di +ENERGIA S.p.A. medesima, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica. In ogni caso eventuali contestazioni dovranno essere formulate preventivamente a +ENERGIA S.p.A. esclusivamente per iscritto.

5.RITARDATO PAGAMENTO, MOROSITA' E SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

Fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da +ENERGIA S.p.A., in caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dal CLIENTE, sugli importi fatturati, interessi moratori pari a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02 (GU nr. 249 del 23.10.2002), per ogni giorno di ritardo e senza necessità di formale messa in mora da parte di +ENERGIA S.p.A.. In caso mancato, ritardato, o parziale pagamento, +ENERGIA S.p.A. si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, nell'ordine, agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione ed in ultimo al capitale, indipendentemente all'imputazione difforme indicata dal CLIENTE all'atto del pagamento. Sempre in caso di mancato pagamento, +ENERGIA S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di inviare al CLIENTE, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata nella fattura, formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata a/r ed eventualmente, in assenza di pagamento da parte del CLIENTE nei 5 (cinque) giorni successivi alla ricezione di detto avviso di richiedere al Distributore locale di sospendere la somministrazione di energia elettrica ad uno o più siti del CLIENTE, fatta salva la facoltà per +ENERGIA S.p.A. di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della somministrazione nel limite dell'ammontare previsto dalla normativa vigente. Il CLIENTE potrà comunicare a +ENERGIA S.p.A. l'avvenuto pagamento degli importi soggetti a sollecito mediante fax al numero telefonico indicato nella proposta di contratto. Nel caso di CLIENTE alimentato in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione per mancato pagamento, potrà essere effettuata una riduzione della potenza disponibile fino ad un livello pari al 15% (quindici %) e, decorsi 10 (dieci) giorni da detta riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della somministrazione. Al di là dei casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere altresì inviata in ogni momento in caso di accertato prelievo fraudolento dell'energia elettrica.

6.GARANZIE

Qualora il CLIENTE non domestico abbia un consumo annuo stimato superiore a 3,5Gwh, +ENERGIA S.p.A. avrà il diritto di richiedere al CLIENTE il rilascio, a garanzia del pagamento, e prima dell'inizio della somministrazione, di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima domanda (conforme al testo fornito da +ENERGIA S.p.A. ed emessa da primaria istituzione) pari a € 0,030 per Kwh/anno, ovvero, a scelta del CLIENTE medesimo, di un deposito cauzionale infruttifero di pari importo, con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. In caso di escussione totale o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'escussione. +ENERGIA S.p.A. avrà altresì il sopra citato diritto indipendentemente dal consumo annuo del CLIENTE anche in caso di mancata regolarità del CLIENTE stesso, sia pure in uno solo dei pagamenti dovuti, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi. Inoltre, in caso di mancato rilascio ovvero di mancata ricostituzione delle sopra richiamate garanzie ovvero ancora di sussistenza di obbligazioni insolute pregresse a carico del CLIENTE relative alla somministrazione di energia elettrica, +ENERGIA S.p.A. avrà diritto di non attivare la somministrazione, ovvero di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 9, ovvero ancora di addebitare al CLIENTE una penale sui consumi pari a 0,070 €/kwh fino al momento della ricostituzione effettiva delle predette garanzie.

7.CONDIZIONI ECONOMICHE

Tutti i corrispettivi previsti dalle condizioni economiche di cui alla proposta ed inerenti la somministrazione sono al netto delle perdite di rete, degli oneri di Dispacciamento, Trasporto, Sistema (comprese le componenti A-UC-MCT), Misura e Gestione della connessione, inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva, PCV, Sbilanciamento, Disp. BT e Corrispettivo a copertura dei servizi di vendita determinato in € 0,01000/Kwh, che verranno addebitati al CLIENTE, salvo diverso accordo fra le parti, nonché di qualsiasi componente, onere, diritto, tributo, imposta o tassa e relative addizionali presenti e future, di ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema elettrico e dell'IVA, che saranno a carico del CLIENTE salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di +ENERGIA S.p.A. e senza facoltà di rivalsa; l'onere di indicizzazione sarà calcolato secondo la seguente formula:

$O_i = [PI \times (B_m/B_o - 1) \times 1,108] \times Mwh \text{ lordi}$	<p>PI = Prezzo listino +Energia S.p.A. B_m = Brent DTD 9.1.1. (€/Mwh) del mese di fatturazione B_o = Valore Brent DTD9.1.1. (€/Mwh) con riferimento agosto 2009: 39,10 (€/Mwh)</p>
---	--

Il prezzo massimo dell'Indice Brent DTD 9.1.1. negli ultimi dodici mesi è stato di 50,63 €/Mwh ad aprile 2009. +ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di applicare ai clienti particolari condizioni di "benvenuto" con riduzione del tasso di indicizzazione per un periodo variabile a discrezione della medesima società. Sono in ogni caso a carico del CLIENTE, come riferito al punto sub n.4, le spese di amministrazione, produzione e spedizione delle fatture, che vengono determinate in € 3,50 per ogni singolo sito per utenze business e di € 2,10 per ogni singolo sito per le utenze domestiche.

8.MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Si intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge, o da provvedimenti di Pubbliche Autorità, o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie. Entro il decimo mese dall'inizio della somministrazione e successivamente ogni dodici mesi, +ENERGIA S.p.A. avrà facoltà di proporre al CLIENTE per iscritto, anche tramite nota in fattura, delle nuove condizioni economiche. In ogni caso +ENERGIA S.p.A. avrà la facoltà di variare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni del Contratto, incluse quelle economiche. In tal caso +ENERGIA S.p.A. proporrà dette variazioni al CLIENTE per iscritto anche tramite nota in fattura e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il CLIENTE non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal Contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione da parte del CLIENTE di dette proposte. In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. Il CLIENTE non potrà cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di +ENERGIA S.p.A., a tal fine non è considerato terzo qualsiasi società controllata o controllante o collegata di +ENERGIA S.p.A.. Il CLIENTE acconsente fin da ora alla cessione del contratto da parte del fornitore ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore, anche con comunicazione in fattura.

9.DECORRENZA, DURATA, RISOLUZIONE E RECESSO

La proposta deve intendersi vincolante ed irrevocabile per 90 (novanta) giorni dalla sua sottoscrizione, salvo il diritto di recesso per ripensamento da parte del CLIENTE alimentato in bassa tensione, che potrà essere esercitato senza oneri previa comunicazione da inviarsi entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della proposta, sempre che il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali di +ENERGIA S.p.A.. Il Contratto si conclude nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione da parte di +ENERGIA S.p.A.. La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile, che verrà comunicata da +ENERGIA S.p.A. al cliente, sempre che l'attivazione sia compatibile con l'efficacia dei contratti di trasporto e dispacciamento di cui al precedente art. 3. L'esecuzione del Contratto da parte di +ENERGIA S.p.A. è condizionata sospensivamente al fatto che il CLIENTE non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione della somministrazione da parte di +ENERGIA S.p.A. stessa al Distributore locale. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r da inviarsi presso il seguente indirizzo: +ENERGIA S.p.A. via Fedeli 2/a 06034 Foligno PG. La comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno 9 (nove) mesi per i clienti in media tensione (MT), fatti salvi i diversi termini di preavviso previsti per il CLIENTE domestico e per il CLIENTE non domestico alimentato in bassa tensione (BT), pari rispettivamente a 1 (uno) e 3 (tre) mesi (Legge 481/95 e Delibera A.E.E.G. 144/07). Il CLIENTE si avvarrà del nuovo fornitore per l'inoltro della suddetta comunicazione. Qualora invece il sopra specificato diritto sia manifestato non al fine di cambiare esercente, il CLIENTE inoltrerà direttamente la relativa comunicazione con un preavviso di almeno 1 (uno) mese. Resta inteso che, qualora il cliente receda dal contratto, ovvero lo stesso venga risolto poiché il cliente cessa di avere piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti del cliente, il cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica fino all'avvenuta comunicazione a +ENERGIA S.p.A. da parte del cliente circa la cessazione di tale disponibilità. +ENERGIA S.p.A. avrà la facoltà di recedere immediatamente e senza preavviso nei casi di: 1.morosità persistente o pregiudizio economico ancorché potenziale. 2.in ogni altro caso di particolare urgenza in presenza di eventi sia di natura atmosferica, sismica, o quant'altro assimilabile, che possano determinare rischi e/o pregiudizi alla fornitura, nonché danni anche economici a +ENERGIA S.p.A., secondo insindacabile valutazione di quest'ultima. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale di una delle parti; liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di una delle parti; mancata qualifica di una delle parti, +ENERGIA S.p.A. avrà altresì detto diritto nel caso di insolvenza dichiarata del CLIENTE o sua iscrizione nel registro dei protesti; inefficacia del contratto di trasporto e/o di dispacciamento; assenza di rimedio da parte del CLIENTE nei 5 (cinque) giorni successivi alla ricezione da parte del CLIENTE dell'avviso di cui al precedente art. 5; mancata/parziale attivazione o revoca successiva della autorizzazione RID di cui al precedente art. 4; mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie di cui al precedente art. 6; mancato utilizzo dell'energia elettrica secondo quanto disciplinato dal precedente art. 1 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; sussistenza di obbligazione insolute a carico del CLIENTE relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell'effettiva ricezione.

10.PENALE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO

Nel caso in cui il CLIENTE non rispetti il termine di preavviso previsto contrattualmente +ENERGIA S.p.A. applicherà nei suoi confronti una penale corrispondente al 40% (quaranta %) del consumo medio di energia utilizzata dal CLIENTE per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 500,00 (cinquecento/00). Tale penale non verrà applicata nel caso di utenze domestiche. Rimane salva la facoltà di +ENERGIA S.p.A. di acquisire nuovamente l'utenza prelevata dal portale in caso di mancata ricezione della disdetta.

11. CESSIONE DEL CREDITO

+ENERGIA S.P.A. ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento a terzi il proprio credito, sia pro solvendo che pro soluto, vantato nei confronti dell'utente finale, il quale fin d'ora presta il proprio incondizionato assenso, nulla opponendo al riguardo.

12.COMUNICAZIONI

Fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del Contratto, ogni comunicazione in merito al Contratto stesso dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta o via fax (alla c.a. Ufficio Clienti) ai riferimenti indicati nella proposta. Il Fornitore si riserva di inviare eventuali comunicazioni anche con note in fattura. Il Cliente acconsente fin da ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE, dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore, anche con comunicazione in fattura.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Da Delibera 105/06, allegato A (GU n. 150 del 30.06.06), dal 1° luglio 2004 tutti i CLIENTI non domestici e, dal 1° luglio 2007, tutti i clienti del Servizio Elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di

fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze. Il CLIENTE che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo precedente Fornitore, o uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il CLIENTE ed il nuovo Fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perché il Distributore (cioè il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso. Il CLIENTE che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il Distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.a.), ma a tal fine può incaricare il suo nuovo Fornitore dandogli apposito mandato. Per garantire che i CLIENTI dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha emanato, con Deliberazione 30.05.2006 nr. 105/06 un codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento.

1.TRASPARENZA DELLE PROPOSTE CONTRATTUALI

Chiunque entri in contatto con un CLIENTE per proporgli un nuovo contratto deve sempre: identificarsi, specificare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata; fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto; specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio; fornire al CLIENTE informazioni sugli adempimenti relativi a i contratti di distribuzione e dispacciamento; comunicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta; se il CLIENTE viene contattato per telefono il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2.CONTRATTO

Il Contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole: tutte le prestazioni che saranno fornite al CLIENTE; la data di avvio del servizio e la durata del Contratto; il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali garanzie che il CLIENTE deve fornire all'impresa di vendita per ottenere il servizio (ad esempio un deposito cauzionale); tutti gli oneri e le spese a carico del CLIENTE; come e quando saranno misurati i consumi; quando saranno emesse le bollette; quando e in che modo il cliente dovrà pagare le bollette; le conseguenze per il CLIENTE che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita; i casi in cui l'impresa di vendita deve versare al CLIENTE un indennizzo automatico; come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.

3.DOCUMENTAZIONE E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Al momento della sottoscrizione il cliente deve ricevere una copia scritta del Contratto. se il contratto viene stipulato in luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio a casa del cliente o in un centro commerciale), il CLIENTE può recedere dal Contratto senza spese entro 10 (dieci) giorni dalla stipula. Entro 10 (dieci) giorni l'impresa di vendita deve inviare al CLIENTE una copia scritta del Contratto; il cliente può recedere dal Contratto senza spese entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto.

4.RIEPILOGO

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi che chi ha proposto il Contratto abbia indicato: il nome ed un recapito dell'impresa di vendita dell'energia elettrica; abbia fornito informazioni chiare sul prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le altre spese a carico del CLIENTE previste dal Contratto; la durata del Contratto; come e quando saranno misurati i consumi; con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio; i tempi per l'avvio del servizio; abbia consegnato la copia scritta del Contratto.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

D.Lgs. 196/03 (GU nr. 174 del 29.08.03) +ENERGIA S.p.A. informa che i dati personali raccolti ed elaborati in relazione alla proposta di Contratto, nei limiti in cui il trattamento nel suo complesso, inclusa la comunicazione, sia necessaria la sua esecuzione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati medesimi potranno essere utilizzati per attività promozionali, commerciale e di marketing, informazioni economico/finanziarie e ricerche di mercato da parte di +ENERGIA S.p.A. e/o di altre società controllanti, controllate, collegate o da +ENERGIA S.p.A. designate. Pertanto i dati di cui sopra potranno essere comunicati a società terze richiamate e incaricate da +ENERGIA S.p.A. per lo svolgimento delle medesime attività. Con la sottoscrizione della proposta di Contratto il cliente dichiara di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ai soggetti e per le attività indicati nell'informativa, +ENERGIA S.p.A., informa altresì che il CLIENTE potrà esercitare diritti di cui all'art. 7 del sopra citato decreto, quali ad esempio: il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la messa disposizione dei medesimi in forma intellegibile; il diritto di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge come pure l'aggiornamento, la rettifica o, qualora l'interessato vi abbia interesse, l'integrazione dei dati medesimi; il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.